

soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, che alla regione Abruzzo, di dare seguito alle note sopraindicate;

Considerato che nessun provvedimento è stato adottato dalla regione Abruzzo per la protezione e la salvaguardia della zona;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla tutela, ai sensi della precitata normativa, della zona degli Altipiani maggiori interessante i comuni di Roccapia, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccaraso, stante la singolare peculiarità del territorio, composto da una pluralità di cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza naturale uniti ad aspetti e valori estetico-tradizionali, nonché di bellezze panoramiche e punti di vista dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze. Costituiscono singolarità dal punto di vista geologico con caratteri di bellezza panoramica gli altipiani maggiori denominati Piano di Cinque Miglia, il Prato, Piano dell'Aremogna, Quarto Grande, Del Barone, Del Molino, i quali, per essere disposti in successione e semicerchio, compongono una struttura unitaria continua e pianeggiante d'alta quota che offre la visione ampia di un paesaggio cromaticamente variabile col mutare delle stagioni, verde e rasato d'estate, bianco e silenzioso per le nevi e la vegetazione bassa d'inverno;

Vista la relazione del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, unitamente alla documentazione grafica e fotografica;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali espresso nella seduta del 6 settembre 1984, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni culturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

La zona degli Altipiani maggiori interessante i comuni di Roccapia, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccaraso — come delimitata, e per i motivi di cui alla relazione del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, ed alla annessa planimetria, relazione e planimetria che fanno parte integrante del presente provvedimento — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lettera a), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che i comuni di Roccapia, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccaraso provvedano all'affissione agli albi comunali della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto entro un mese dalla sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Abruzzo, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 20 ottobre 1984

p. Il Ministro: GALASSO

(Omissis).

(5984)

DECRETO 21 ottobre 1984.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Tagliacozzo, Sante Marie, Scurocola Marsicana, Magliano del Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli e Lucoli.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore dei beni ambientali;

Visto, in particolare, l'art. 82, secondo comma, lettera a), del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto che articoli di stampa, segnalazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di associazioni protezionistiche hanno segnalato la realizzazione di interventi distruttivi su zone di altissimo valore naturalistico dell'Abruzzo, nell'area del gruppo montuoso del Velino-Sirente-Valle di Teve, incluso nella zona del Preparco nazionale d'Abruzzo, interventi che provocherebbero movimenti di terra, sbancamenti di roccia e distruzione di aree boschive, danneggiando irreparabilmente sia il patrimonio paesistico della zona, sia quello naturalistico e scientifico;

Vista la ministeriale n. 4093 del 4 dicembre 1982 con la quale, nel far presente la situazione, si invitava la regione Abruzzo ad assumere proprie determinazioni per la tutela ambientale della zona, in virtù della competenza delegata;

Vista, altresì, la ministeriale n. 89/VIII/3/b/2 del 24 gennaio 1984 con la quale, nel segnalare il riscontro alla predetta, si chiedevano urgenti notizie circa i provvedimenti adottati al riguardo da parte della regione Abruzzo, nonché, da parte della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, la trasmissione di circostanziata relazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, secondo comma, lettera a), del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla tutela, ai sensi della predetta normativa, del complesso montuoso del Velino-Sirente-Valle di Teve, interessante i comuni di Tagliacozzo, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli e Lucoli, in quanto costituisce uno dei sistemi appenninici di maggior valore naturalistico e paesaggistico dell'Abruzzo, caratterizzato da ambienti, rilievi, formazioni geologiche eccezionali ed ancora integri, con emergenze di incomparabile valore artistico;

Considerato che nessun provvedimento è stato adottato dalla regione Abruzzo per la protezione e la salvaguardia della zona;

Vista la relazione, unitamente alla documentazione grafica e fotografica, del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali espresso nella seduta del 24 luglio 1984, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni culturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

La zona del gruppo montuoso Velino-Sirente-Valle di Teve, ricadente nei comuni di Tagliacozzo, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli e Lucoli — come delimitata e per i motivi di cui alla relazione del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, relazione e planimetria che fanno parte integrante del presente provvedimento — è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma secondo, lettera a), ed è quindi soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che i comuni di Tagliacozzo, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, Masse d'Albe, Ovindoli e Lucoli provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della precitata legge.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Abruzzo, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 1982, n. 3763/6.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 ottobre 1984

p. Il Ministro: GALASSO

(Omissis).

(5926)

#### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 maggio 1984, n. 773.

Autorizzazione all'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, in Roma, ad acquistare un terreno.

N. 773. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (U.N.L.A.), in Roma, viene autorizzata, in via di sanatoria, ad acquistare, al prezzo di L. 500.000, un appezzamento di terreno agricolo della estensione di mq 2.050 nel comune di Santu Lussurgiu (Oristano), destinato alla costruzione di un centro di addestramento professionale, come da atto pubblico 21 agosto 1963, n. 10382 di repertorio, a rogito dott. Carlo Passino, notaio in Terralba (Oristano), registrato ad Oristano in data 5 settembre 1963 al n. 734.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1984

Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 375

DECRETO 18 luglio 1984, n. 774.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ferdinando Filaurò » in L'Aquila.

N. 774. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Ferdinando Filaurò » in L'Aquila, presso l'Università degli studi.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1984

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 386